



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alle

PROPOSTE DI LEGGE N. 107 e N. 111

e allo

STRALCIO N. 70-03

<<Norme per la tutela degli animali>>

Legge approvata nella seduta n. 288 del 25 settembre 2012

NOVELLI, Relatore

Emendamento modificativo (pagina 2.1) **APPROVATO**

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole <<e di addestramento>> sono sostituite dalle seguenti: <<, di addestramento e di allevamento>>.
2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole <<prioritaria, dell'adozione>> sono aggiunte le seguenti: <<e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 5.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5
(Divieti e prescrizioni)

1. E' vietato:

- a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
- b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'acattonaggio;
- c) vendere animali a minorenni;
- d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
- e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
- f) detenere animali per un periodo di cinque anni a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
- g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore,

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del precedente comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.>>.

RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 6.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

<<1 bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui comma 1, a sostegno delle spese effettuate per lo svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.

1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 bis.>>.

NOVELLI, RAZZINI, VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 7.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<< a-bis) siano dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;>>.

2. Al comma 8, lettera a), la parola <<quaranta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 7.1) **ASSORBITO**

1. All'articolo 7, comma 8, lettera a) la parola <<quaranta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.

CODEGA, MENOSSO

Emendamento modificativo (pagina 7.2) **NON APPROVATO**

Al comma 7 dell'articolo 7 le parole <<E' in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.>> sono soppresse.

NOVELLI, CAMBER, VENIER ROMANO, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 9.1) **APPROVATO**

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 9, dopo le parole <<Enti e Università>> sono aggiunte le seguenti: <<, ma non a fini sperimentali>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 11.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 le parole <<le Amministrazioni locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<i Comuni>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole <<tali interventi>> sono aggiunte le seguenti: <<ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 13.1) **APPROVATO**

1. Il comma 6 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

<<6. E' vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 17.1) **APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 17, le parole «delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori».

CODEGA, MENOSSO

Emendamento modificativo (pagina 17.1.1) **NON APPROVATO**

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole <<Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le spese per tali interventi sono a carico dell'Azienda per i Servizi Sanitari>>.

Il comma 3 dell'articolo 17 è abrogato.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

SUBEMENDAMENTO MODIFICATIVO ALL'EMENDAMENTO MODIFICATIVO ALL'ARTICOLO 17 DI PAGINA. (pagina 17.2) **APPROVATO**

1. All'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

<<3 bis. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al precedente comma 2.>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 19.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 19 le parole «rivolti ai proprietari di animali domestici» sono sostituite dalle seguenti: «rivolti ai detentori di animali di affezione».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 19, dopo la parola «animale» è aggiunta la seguente: «di affezione».

3. Al comma 5 dell'articolo 19, dopo le parole «delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti».

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 20.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 20, le parole «dal proprietario o detentore» sono sostituite dalle seguenti: «dal detentore».

2. Al comma 2 dell'articolo 20, le parole «i proprietari o detentori» sono sostituite dalle seguenti: «i detentori».

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 21.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 21, le parole «dal proprietario o» sono soppresse.

CODEGA, MENOSSO

Emendamento modificativo (pagina 22.1) **NON APPROVATO**

Al comma 3 dell'articolo 22 le parole <<Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline, i Comuni appongono cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.>> sono soppresse.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 23.1) **APPROVATO**

1. Al comma 7 dell'articolo 23, le parole <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f)>>.

PICCINI NOVELLI

Emendamento modificativo (pagina 31 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

<<Art. 31 bis

(Manifestazioni ornitologiche)

1. In occasione di sagre e manifestazioni ornitologiche gli esemplari di avifauna possono essere esposti al pubblico mediante l'utilizzo di gabbie o trasportini obbligatoriamente forniti di acqua e cibo. La permanenza degli esemplari all'interno delle gabbie o dei trasportini non deve superare le dodici ore consecutive. Devono in ogni caso essere garantite le migliori condizioni di trattamento degli animali in modo da evitare possibili fenomeni di stress.>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 33.1) **SOSTITUITO**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

<<a) da 51,6 a 77, 5 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 14, comma 4;

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è aggiunta la seguente:

<<a-bis) da 100 a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;>>.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

<<b) da 400 euro a 2.500 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 5, comma 1, lettere a) - f);>>.

4. Dopo la lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<b-bis) per le violazioni dell'articolo 5, comma 1, lettera g), dell'articolo 16, comma 6 e dell'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;>>.

<<b-ter) per le violazioni dell'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 dicembre 2010, n. 201;>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 33.1) **sostituisce il precedente - APPROVATO**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

<<a) da 51,6 a 77, 5 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 14, comma 4;>>.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è aggiunta la seguente:

<<a-bis) da 100 a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;>>.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

<<b) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;>>.

4. Dopo la lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<b-bis) da 250 a 350 euro per le violazioni dell'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);>>.

<<b-ter) per le violazioni dell'articolo 4, commi 3 e 4, dell'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), dell'articolo 16, comma 6 e dell'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189;>>.

<<b-quater) per le violazioni dell'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 dicembre 2010, n. 201;>>.

RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 35.1) **APPROVATO**

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 a sostegno delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a cinquemila euro.>>.

NOVELLI, VENIER, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 36.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 36, comma 1, dopo le parole «della medesima» sono aggiunte le seguenti «previo parere della competente commissione consiliare».

NOVELLI, RAZZINI

Emendamento sostitutivo (pagina 39.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4548 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 10.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 40.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4558 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Interventi per il controllo della riproduzione animale".

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".

5. In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990, disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in "Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi euro 100.000 per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.>>.